

Novità fiscali del 15 gennaio 2010: nuove regole per la compensazione dei crediti IVA; intermediari fiscali: servizio di assistenza on line "Civis" attivo in tutta Italia; non spetta la detrazione IVA sulla ristrutturazione dei locali concessi in locazione; circolare Assonime 1/2010: semplificazione avvio attività d'impresa

Pubblicato il 15 gennaio 2010

nuove regole per la compensazione dei crediti IVA; intermediari fiscali: servizio di assistenza on line "Civis" attivo in tutta Italia; non spetta la detrazione IVA sulla ristrutturazione dei locali concessi in locazione; circolare Assonime 1/2010: semplificazione avvio attività d'impresa; finanziaria 2010: pacchetto lavoro; finanziamento delle Autorità indipendenti; pronto software di compilazione comunicazione dell'opzione regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali

**Indice:**

**1) Finanziaria 2010 - Pacchetto Lavoro**

**2) Nuove regole per la compensazione dei crediti IVA dal 1° gennaio 2010**

**3) Intermediari fiscali: Servizio di assistenza delle Entrate on line "Civis" attivo in tutta Italia, finita la fase di sperimentazione**

**4) Software di compilazione della comunicazione dell'opzione regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali**

**5) Non spetta la detrazione IVA sulla ristrutturazione dei locali concessi in locazione**

**6) Legge Finanziaria 2010: Finanziamento delle Autorità indipendenti**

**7) Circolare Assonime n. 1 del 2010: semplificazione avvio attività d'impresa**

**1) Finanziaria 2010 - Pacchetto Lavoro**

Il Ministero del Lavoro, nel documento del 12.01.2010, le seguenti novità contenute nella Legge

Finanziaria per il 2010, parte lavoro:

**Proroga al 2010 di tutti gli ammortizzatori in deroga introdotti nel 2009 ed estensione dei trattamenti ai settori o agli ambiti non coperti (in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali).**

La misura consente di intervenire, anche per l'anno 2010, con gli ammortizzatori sociali in deroga (CIG, mobilità e disoccupazione speciale) nelle situazioni che presentano problematiche occupazionali in cui la vigente normativa in materia di ammortizzatori sociali non prevede alcun intervento.

L'intervento consente, altresì, di prorogare, per l'anno 2010, interventi di ammortizzatori sociali in deroga già disposti nel 2009.

La norma è finalizzata a consentire nuovi interventi, non perseguibili a legislazione vigente, e di proseguire gli interventi già iniziati negli anni precedenti e non completati.

Con provvedimenti precedenti sono state semplificate le procedure e ridotti i tempi per la concessione di tutti gli ammortizzatori sociali.

**Aumento indennità cocopro (collaboratori a progetto) e semplificazione dei requisiti di accesso**

L'intervento è finalizzato ad ampliare i requisiti e la misura dell'intervento una tantum introdotto nel 2009 e a introdurre, in via sperimentale, per il biennio 2010-2011, una misura straordinaria di protezione del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi nella modalità a progetto che abbiano un solo committente.

Si prevede che tale indennità venga liquidata in un'unica soluzione pari al 30% del reddito percepito l'anno precedente (fino a 20.000 euro) e comunque non superiore a 4.000 euro.

## **Semplificazione requisiti per indennità di disoccupazione**

La misura è finalizzata a semplificare i requisiti previdenziali di accesso all'indennità di disoccupazione.

In particolare, per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali si computano anche i periodi svolti nel periodo precedente sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

## **Politiche di sostegno al ricollocamento: Incentivi per i cinquantenni**

Il primo intervento è finalizzato a introdurre la contribuzione figurativa integrativa, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento per i lavoratori che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva e che accettino un'offerta di lavoro che preveda l'inquadramento in un livello retributivo inferiore di almeno il 20% a quello corrispondente alle mansioni di provenienza.

La contribuzione figurativa integrativa è pari alla differenza tra il contributo accreditato nelle mansioni di provenienza e il contributo obbligatorio spettante in relazione al lavoro svolto.

Il secondo intervento è finalizzato ad estendere gli sgravi contributivi previsti dalla n. 223 del 1991 anche in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dell'indennità di disoccupazione che abbiano almeno cinquanta anni di età.

La misura introduce, altresì, il prolungamento della riduzione contributiva per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento.

## **“Premi e incentivi” per il ricollocamento di lavoratori disoccupati, cassintegrati, svantaggiati**

Le disposizioni in questione prevedono misure sperimentali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Il ciclo recessivo in atto ha determinato un impegno straordinario di tutte le articolazioni dello Stato per fronteggiare la crisi occupazionali al fine di conservare e potenziare le competenze del capitale umano e per mantenere quante più persone nel sistema produttivo, anche con contratti a termine.

L'insieme di queste politiche attive del lavoro, finalizzate al ricollocamento quanto più rapido dei disoccupati e all'aumento della loro occupabilità, dovrebbero essere erogate, secondo quanto disposto dalla riforma Biagi, dall'insieme degli operatori pubblici e privati autorizzati e accreditati.

Ma attualmente tali servizi sono erogati prevalentemente dai servizi pubblici per l'impiego, poiché solo poche Regioni hanno approvato le norme per la creazione degli albi per l'accREDITAMENTO degli operatori pubblici e privati idonei a erogare i servizi per il lavoro.

Per queste ragioni, tenendo conto della necessità di attivare nel periodo di crisi tutti i soggetti, anche privati, che possono contribuire a un rapido ricollocamento dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro, la misura si propone di realizzare alcuni interventi sperimentali per incentivare le agenzie per il lavoro autorizzate e gli intermediari speciali a prendere in carico i lavoratori svantaggiati, tra cui i disabili, per azioni finalizzate al loro reinserimento nel mercato del lavoro.

La disposizione ha la finalità di riconoscere un bonus alle agenzie per il lavoro solo in caso di successo, e cioè se il lavoratore intermediato è assunto con un contratto di lavoro dipendente.

La norma prevede, infatti, la concessione di un bonus di 1.200 euro per ogni lavoratore svantaggiato assunto con contratto a tempo indeterminato o a termine di durata non inferiore a due anni, di 800 euro se assunto con un contratto a termine di durata tra uno e due anni e da 2.500 a 5.000 se disabile e assunto con contratto a tempo indeterminato, di inserimento al lavoro o a termine non inferiore a dodici mesi. Sono esclusi dall'incentivo le assunzioni con i contratti di lavoro somministrato e di lavoro intermittente.

Si prevede che tali incentivi possano essere riconosciuti anche ad altri operatori privati (enti formativi, enti strumentali, cooperative, associazioni, fondazioni, ecc.) purché già accreditati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 276/2003, anche con albi sperimentali o provvisori.

### **Portabilità dell'indennità di disoccupazione**

La disposizione è finalizzata a introdurre una misura per la portabilità della indennità di disoccupazione.

In particolare, i datori di lavoro che, senza esservi tenuti, assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari della indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali, nonché della indennità di disoccupazione speciale edile, possono beneficiare di un incentivo pari alla indennità spettante al lavoratore nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate.

In materia di incentivi al ricollocamento e alla occupabilità dei lavoratori beneficiari di sostegni al reddito sono state introdotte con precedenti provvedimenti le seguenti misure:

a) Assunzione agevolata dei percettori di forme di sostegno al reddito: le imprese che assumono lavoratori destinatari di forme di sostegno al reddito (cassa integrazione, mobilità e così via) hanno diritto a ottenere incentivi pari all'ammontare del sussidio non goduto del lavoratori assunto;

b) rientro anticipato dei lavoratori cassintegrati: i lavoratori in cassa integrazione possono essere impiegati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo tra le parti sociali.

I lavoratori che rientrano in attività continuano a percepire il trattamento di cassa integrazione (80 per cento dello stipendio).

E a questo si aggiunge a carico dell'impresa la differenza rispetto alla retribuzione intera;

c) erogazione anticipata dei sussidi in un'unica soluzione per finalità di auto-impiego: i lavoratori destinatari di sostegni al reddito (cassa integrazione, mobilità e così via), che intendono costituirsi in cooperativa o avviare un'attività di lavoro autonomo, possono chiedere l'erogazione anticipata in un'unica soluzione dell'ammontare non goduto dei sussidi;

d) possibilità per i lavoratori cassintegrati di effettuare lavori brevi pagati con i voucher: i lavoratori cassintegrati possono svolgere lavori occasionali di tipo accessorio pagati attraverso il sistema dei buoni lavoro nel limite di 3 mila euro l'anno.

### **Rilancio apprendistato**

Le disposizioni sono finalizzate ad introdurre facilitazioni nelle transizioni occupazionali, soprattutto dei giovani, mediante il contratto di apprendistato.

In particolare è destinata una quota fino 100 milioni di euro per l'anno 2010 per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - di cui il 20% destinato prioritariamente all'attuazione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione .

### **Politiche di incentivo alla produttività: Proroga detassazione salario di produttività**

La disposizione è volta a prorogare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, le misure sperimentali per l'incremento della produttività legate incrementi di produttività e ad altri elementi legati all'andamento economico dell'impresa.

Tali misure consistono nell'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% delle somme erogate a livello aziendale a fronte delle predette prestazioni ed incrementi di produttività e trovano applicazione, entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2009, a 35.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel 2009 all'imposta sostitutiva.

## 2) Nuove regole per la compensazione dei crediti IVA dal 1° gennaio 2010

Con il D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è stata introdotta, a partire dal 1° gennaio 2010 una nuova disciplina in materia di compensazione di crediti IVA.

L'Ufficio Studi della Federazione Italiana Calcio professionistico, con la circolare n. 24 del 07.01.2010, ha predisposto una guida operativa su tale materia atta a spiegare in maniera chiara ed esaustiva tutte le recenti novità in vigore dal 01.01.2010.

Ecco di seguito tutti i chiarimenti ivi contenuti.

Da tenere presente che la nuova disciplina si applica soltanto in relazione a crediti IVA superiori a € 10.000 e che non riguarda gli altri crediti (Irpef, Ires, Irap, contributi previdenziali o altro) che potranno continuare ad essere compensati nel rispetto delle regole finora vigenti; inoltre, la nuova disciplina **non si applica nelle cd. compensazioni "verticali"** del tributo IVA, e, cioè, in caso di utilizzo del credito IVA in detrazione per le liquidazioni periodiche mensili o trimestrali (e, quindi, potrà essere utilizzato, a prescindere dall'ammontare, già per la liquidazione del mese di gennaio 2010) o nel caso in cui il credito IVA viene chiesto a rimborso.

In sostanza, la disciplina introdotta dal 1° gennaio 2010 si applica in caso di **compensazioni IVA "orizzontali"**, cioè qualora il credito venga portato in compensazione con altri tributi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F 24.

Assodato ciò, le nuove disposizioni stabiliscono che la compensazione cd. "orizzontale", relativa al credito annuale o infrannuale dell'IVA, per importi superiori a € 10.000, può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza per quello infrannuale.



Qualora il credito annuale da utilizzare in compensazione sia superiore a € 15.000, l'utilizzo è possibile, a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA, sempre che su quest'ultima venga apposto il "visto di conformità" da parte di specifici soggetti ammessi al rilascio dello stesso visto (commercialisti, consulenti del lavoro, periti ed esperti tributari iscritti negli specifici ruoli).

In assenza del "visto", il contribuente non potrà operare la compensazione del credito IVA emergente al 31 dicembre 2009 con altri tributi.

Poiché la suddetta compensazione di importi superiori a 10.000 o a 15.000 non può aver luogo se non dopo aver presentato la dichiarazione dalla quale emerge il credito, è stata prevista la possibilità di inviare telematicamente la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma, e, quindi, senza accorparla al Modello Unico, a partire dal 1° febbraio 2010.

I contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA annuale entro il 28 febbraio, saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA.

Tali compensazioni possono essere effettuate soltanto in via telematica avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

Le deleghe di versamento possono essere trasmesse, come da provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2009/185430 del 21 dicembre 2009:

- a) direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o Fisconline;
- b) tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel.

**In sintesi, questa di seguito è la situazione che si è venuta a creare:**

- il credito annuale IVA contenuto nei limiti di € 10.000 può essere liberamente compensato utilizzando il modello F24, già a partire dai versamenti da effettuare entro il 16 gennaio 2010

(18 gennaio, poiché cade di sabato il giorno 16), senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale IVA.

La compensazione è possibile con l'indicazione nel modello F24 del codice tributo "6099" e dell'anno di riferimento "2009" per l'importo non superiore al credito che verrà indicato nella dichiarazione annuale IVA;

- il credito IVA contenuto tra i 10.000 ed i 15.000 euro può essere compensato nel modello 24 soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA; pertanto, qualora si fruisse della possibilità di presentare la dichiarazione entro il mese di febbraio 2010, il credito può essere compensato con i versamenti da effettuare entro il successivo 16 marzo;

- la compensazione del credito IVA superiore ai 15.000 euro, può essere effettuata soltanto se sulla dichiarazione annuale IVA è stato apposto il "visto di conformità".

La nuova disciplina ha previsto, poi, che se successivamente al rimborso od alla compensazione di imposte, viene notificato avviso di accertamento o di rettifica, il contribuente deve, nei successivi 60 giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate o compensate.

## **Sanzioni**

Sono, poi, state inasprite le sanzioni per l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute.

La sanzione prevista è dal 100 al 200% della misura dei crediti stessi ed è del 200% dei crediti compensati per chiunque utilizzi i crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a 50.000 euro per ciascun anno.

Per le suddette sanzioni non si rende applicabile il ricorso alla definizione agevolata (riduzione ad 1/4 delle sanzioni indicate o irrogate, in caso di pagamento entro il termine per la presentazione del ricorso).

### **3) Intermediari fiscali: Servizio di assistenza delle Entrate on line “Civis” attivo in tutta Italia, finita la fase di sperimentazione**

Le finalità sono quelle di produrre zero file allo sportello. Arriva, infatti, Civis, il canale online per il dialogo Agenzia-professionisti.

Al via dal 14.01.2010, in tutta l’Italia, Civis, il canale web creato dall’Agenzia delle Entrate per fornire assistenza online agli intermediari.

Una nuova modalità relazionale che consente ai professionisti di richiedere consulenza senza recarsi presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.

Ne consegue che, tutti gli altri contribuenti, che non si avvalgono del supporto degli intermediari, potranno fruire di tempi di attesa ridotti agli sportelli.

L’Agenzia, in questo modo, coniuga efficacia, efficienza ed economicità attraverso l’ottimizzazione delle lavorazioni in back office.

Il progetto, partito in via sperimentale nei mesi scorsi in Lombardia, Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Molise, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Marche, Umbria e Valle D’Aosta, è, quindi, operativo, a partire dal 14 gennaio 2010, in tutte le regioni italiane e permetterà agli intermediari di gestire comodamente online comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici.

In pratica, il professionista abilitato ad Entratel può compiere in rete le stesse operazioni che effettuerebbe presso il front office degli Uffici dell’Agenzia, con un significativo risparmio in termini di tempo e di costi di spostamento.

Sarà possibile, infatti, chiedere assistenza per le comunicazioni di irregolarità riguardanti Unico PF e 770 relative agli anni d'imposta 2006 e successivi.

La richiesta di assistenza verrà inviata attraverso la compilazione di un **form** e il professionista riceverà la comunicazione dell'esito della lavorazione da parte dei funzionari dell'Agenzia direttamente via e-mail.

Un **form (letteralmente "modulo")** è un termine usato per indicare l'interfaccia di un'applicazione che consente all'utente di inviare uno o più dati, mediante la compilazione di appositi campi opportunamente disposti in tale modulo.

**(Agenzia delle Entrate, comunicato stampa del 14.01.2010)**

#### **4) Software di compilazione della comunicazione dell'opzione regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali**

E' disponibile dal 14.01.2009 sul sito dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) l'aggiornamento alla versione software: 1.0.0 del 20/11/2004 del software Trasparenza Fiscale che consente la predisposizione del tracciato telematico della comunicazione relativa al regime di tassazione per trasparenza nell'ambito delle società di capitali da inviare telematicamente.

Il prodotto Trasparenza Fiscale può essere utilizzato sia da chi intende trasmettere direttamente la propria comunicazione sia dagli intermediari che trasmettono la comunicazione per conto di altri.

#### **Aggiornamento**

Per le comunicazioni da inviare a **partire dal 2010** è disponibile un aggiornamento software da eseguire successivamente all'installazione della versione 1.0.0 del 22 novembre 2004.

## **5) Non spetta la detrazione IVA sulla ristrutturazione dei locali concessi in locazione**

Non si può applicare la detrazione IVA sui costi sostenuti per la ristrutturazione del locale **concesso in locazione**.

Infatti, l'agevolazione può essere concessa solo quando sussista uno stretto rapporto di inerenza con l'attività svolta.

La Suprema Corte, a tale riguardo, ha stabilito: *"in tema di Iva, la qualifica di imprenditore non è sufficiente di per sé al fine del godimento della detrazione d'IVA sugli acquisti, dovendo questi inerire l'oggetto dell'attività d'impresa"*.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 281/2010, in particolare, ha rimarcato che non spetta al contribuente la detrazione I.V.A. per i lavori di sistemazione effettuati su beni propri concessi in locazione e poi ceduti all'affittuario giacché non è sufficiente che i costi siano sostenuti per una migliore gestione in senso astratto, ma devono rientrare nell'attività dell'azienda.

**(Corte di Cassazione, sentenza n. 281 del 12.01.2010)**

## **6) Legge Finanziaria 2010: Finanziamento delle Autorità indipendenti**

La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 – Suppl. ord.) ha introdotto alcune rilevanti modifiche al sistema di finanziamento delle Autorità indipendenti per il triennio 2010-2012.

Da un lato, la legge ha ridefinito gli stanziamenti a carico dello Stato per il funzionamento di alcune Autorità; dall'altro, ha disposto un trasferimento verso alcune Autorità di una parte delle risorse proprie di altre Autorità.

### **Stanziamenti a carico dello Stato:**

– per la Consob viene disposta una riduzione degli stanziamenti pari a 7,4 milioni di euro nel 2010 e a 5,7 milioni di euro sia per il 2011 che per il 2012;

– per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni viene disposta una riduzione degli stanziamenti pari a 2 milioni nel 2010 e a 1,8 milioni sia per il 2011 che per il 2012;

– per l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici viene disposta una riduzione degli stanziamenti pari a 2 milioni nel 2010 e a 1,8 milioni sia per il 2011 che per il 2012;

– per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato viene disposto un incremento degli stanziamenti di 11,4 milioni nel 2010 e di 9,3 milioni sia nel 2011 che nel 2012.

Restano invariati gli stanziamenti previsti per il funzionamento del Garante della protezione dei dati personali.

– Garante per la protezione dei dati personali. **(Assonime, nota del 13.01.2010)**

Infine, **l'Assonime con la circolare n. 1 del 14.01.2010** si è occupata di: avvio attività di impresa - disposizioni per attuazione **comunicazione unica** e misure comunitarie su sportelli unici elettronici.

### **7) Circolare Assonime n. 1 del 2010: semplificazione avvio attività d'impresa - disposizioni per attuazione comunicazione unica e misure comunitarie su sportelli unici elettronici**

La prima Circolare Assonime del 2010 affronta due questioni importanti sul fronte della semplificazione dell'avvio dell'attività d'impresa: la disciplina attuativa della comunicazione unica per la nascita dell'impresa e le misure comunitarie sugli sportelli unici elettronici.

La comunicazione unica consente di assolvere in una sola soluzione, con modalità informatiche, gli adempimenti dichiarativi nei confronti del Registro delle imprese, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps e dell'Inail.

Il sistema è ancora in fase sperimentale, ma quando entrerà a regime costituirà l'unico modo per realizzare questi adempimenti.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 ("decreto sulle regole tecniche") sono state adottate le disposizioni attuative della disciplina della comunicazione unica e il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito alcuni chiarimenti a livello interpretativo.

Il secondo tema ha un rilievo prospettico: si tratta dei vincoli comunitari, contenuti nella direttiva sui servizi nel mercato interno 2006/123/CE, che impongono agli Stati membri di consentire ai prestatori di servizi di espletare le procedure e le formalità relative all'accesso all'attività e al suo esercizio a distanza e per via elettronica, mediante uno sportello unico.

Nel nostro ordinamento lo sportello unico ai sensi della direttiva servizi è già stato identificato negli sportelli unici per le attività produttive.

La Commissione europea, in una recente decisione, ha fornito agli Stati membri indicazioni sulle tipologie di firma elettronica che possono essere richieste dagli Stati membri nel recepimento delle disposizioni della direttiva relative allo sportello unico.

**(Assonime, nota del 14.01.2010)**

**Vincenzo D'Andò**

**Copyright © 2020 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l**